

Comunicato n 07/2010

Oggetto: **veicoli di interesse storico e collezionistico**

Il 17 dicembre 2009 è stato emesso dal Ministero Infrastrutture e Trasporti (S.O.G.U. n. 65 del 19.3.2010) il Decreto Ministeriale (alla cui lettura si rimanda) concernente la “ Disciplina e procedure per l’iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica”.

L’art 9 del suddetto D.M. dispone che:

1.I veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti con cadenza biennale a revisione periodica, di cui all’art. 80 del Codice della strada, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che non producano emissioni inquinanti superiori ai limiti prescritti.

2.Le revisioni sono effettuate tenendo conto dell’anno di costruzione del veicolo, secondo quanto riportato nell’allegato III che di seguito viene allegato e che è parte integrante del Decreto Ministeriale.

3.Nell’allegato III sono stabiliti gli elementi su cui deve essere effettuato il controllo tecnico dei dispositivi che costituiscono l’equipaggiamento del veicolo e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza per la circolazione. Sono altresì previste modalità diverse di prove strumentali che possono essere esperite in ragione di particolari caratteristiche costruttive del veicolo.

Si precisa che, come previsto dall’art. 60, c.4, del C.D.S., rientrano nella categoria dei veicoli d’interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

La definizione di veicolo d’interesse storico e collezionistico deve essere espressamente annotata sulla carta di circolazione del veicolo.

Si ribadisce infine che le prove di revisione dei veicoli, sulla cui carta di circolazione non è indicato l’interesse storico e collezionistico degli stessi, devono essere condotte ed effettuate secondo le norme vigenti per tutti gli altri veicoli.

Milano 18/05/2010

Il Direttore
Ing.Paolo Nucera

REVISIONI PERIODICHE DEI VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO

3. Controlli tecnici

3.1. Il controllo deve essere effettuato, avuto riguardo alla particolare categoria di appartenenza dei veicoli di interesse storico e collezionistico, sugli elementi indicati all'allegato II della direttiva 96/96/CE, del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell'Unione europea, e successive modifiche ed integrazioni, purché tali elementi si riferiscano alle caratteristiche costruttive del veicolo sottoposto a controllo.

3.2. I controlli tecnici di revisione sono effettuati con le modalità e con le strumentazioni previste dalle disposizioni dettate in materia dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, con le seguenti eccezioni:

3.2.1. prove emissioni

Sono esentati dalle verifiche di controllo delle emissioni inquinanti i seguenti veicoli classificati di interesse storico e collezionistico:

- autoveicoli dotati di motore ad accensione comandata, la cui data di costruzione è antecedente al 4 agosto 1971;
- autoveicoli dotati di motore ad accensione spontanea, la cui data di costruzione è antecedente al 1° gennaio 1980;
- motoveicoli, la cui data di costruzione è antecedente al 1° gennaio 1960.

3.2.2. prove di frenatura per gli autoveicoli

3.2.2.1 le prove di frenatura per la verifica del freno di servizio degli autoveicoli classificati di interesse storico e collezionistico, la cui data di costruzione è antecedente al 1° gennaio 1960 possono essere effettuate mediante la valutazione del valore della decelerazione media ottenuto con il veicolo in ordine di marcia (solo con il conducente). I valori limiti sono riportati nella seguente tabella

Tipo di veicolo	Velocità iniziale (km/h)	Valore minimo della decelerazione (m/s ²)
Autovetture	40	4
Altri autoveicoli, compresi loro complessi		3,5

3.2.2.2 Il freno di stazionamento degli autoveicoli, di cui al punto precedente, è verificato con prova statica.

4. COMPETENZE

4.1 La competenza per le revisioni periodiche dei veicoli di interesse storico e collezionistico è stabilita, avuto riguardo delle categorie internazionali di appartenenza dei veicoli stessi, a norma dell'art. 80 del DPR 16 dicembre 1992. n. 495, fatto salvo quanto indicato al punto successivo;

4.2 **Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima dell'1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti Uffici Motorizzazione Civile.**